

Direzione tutela dei consumatori

DETERMINA N. 2/25/DTC/OBL

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO N. 7/25/DTC AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TIM S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DELL'ALLEGATO A ALLA
DELIBERA N. 179/03/CSP**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l’Allegato A, recante *“Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”* (di seguito *“Regolamento”*), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante *“Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”*;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 179/03/CSP, del 24 luglio 2003, recante *“Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249”*;

VISTO l’atto n. 7/25/DTC, del 16 ottobre 2025, notificato alla parte il successivo 17 ottobre 2025, con il quale è stata contestata alla società TIM S.p.A. (di seguito anche la *“Società”* o *“TIM”*) la violazione dell’art. 4 dell’Allegato A alla delibera n. 179/03/CSP per non aver rispettato, con riferimento al servizio di consegna degli elenchi telefonici, gli obblighi informativi previsti dalla regolamentazione vigente, essendo risultata l’informativa

Direzione tutela dei consumatori

agli utenti poco chiara e deficitaria su elementi fondamentali con particolare riferimento al periodo e alle modalità di consegna del servizio richiesto e remunerato, alle condizioni di rinnovo e di cessazione degli addebiti, nonché al collegamento della avvenuta consegna con la relativa fattura, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la nota del 17 novembre 2025, acquisita in data 20 novembre con prot. n. 0297881, con cui la società TIM S.p.A. ha trasmesso la ricevuta del bonifico bancario, disposto a favore della Tesoreria dello Stato di Roma, che attesta il pagamento, effettuato in data 10 novembre 2025, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 20.658,00 (*ventimilaseicentocinquantotto/00*), determinata ai sensi dell'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe ai sensi dell'art. 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio n. 7/25/DTC, avviato nei confronti della società TIM S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri n. 1 – 20123 Milano, per la violazione dell'art. 4 dell'Allegato A alla delibera n. 179/03/CSP, è archiviato in quanto la predetta Società ha effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta (oblazione) ai sensi dell'art. 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Il presente provvedimento è notificato alla parte e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Il Direttore
Giovanni Santella